

**RELAZIONE PRELIMINARE DI NON
ASSOGGETTABILITA' A VAS
D. L.gs 3 Aprile 2006, n. 152
ALLEGATO I° DELLA PARTE II°**

Premessa

Legislazione di riferimento

Il PAC viene sottoposto a procedura di Valutazione Ambientale in base alla Direttiva comunitaria 2001/42/CE del 27/6/2001 in materia di VAS, recepita a livello nazionale dal D.lgs 4/2008, correttivo al Testo Unico Ambiente, D.lgs 152/2006 che all'art.6 specifica i piani da sottoporre a VAS e, all'art.12, norma la verifica di assoggettabilità a VAS, detta anche fase di screening. Per la stesura ci si è inoltre riferiti all'Allegato II della direttiva 2001/42/CE e all'Allegato I del D.lgs. 4/2008, che definiscono le specifiche per l'elaborazione della Verifica di assoggettabilità.

Denominazione sintetica del piano

VARIANTE N° 2 - 2016 AL PIANO REGOLATORE
PARTICOLAREGGIATO COMUNALE DI INIZIATIVA PRIVATA
DENOMINATO “AMBITO SAN FOCA” - ZONA A0 – A02 - VIA
TOFFOLI

Ubicazione: Foglio. 10 mappali 681, 4 del Comune di San Quirino (PN).



Figura 1 estratto catastale con individuazione intervento



CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

COMUNE DI SAN QUIRINO

VARIANTE n° 2 - 2016 - AL PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO COMUNALE DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO “AMBITO SAN FOCA”

La variante n. 2 al P.R.P.C. di iniziativa privata - zona A0 - A02 – “Ambito San Foca” – Via Toffoli, apporta modifiche interne al subambito ridistribuendo le superfici coperte e la volumetria realizzabile al fine di consentire la riorganizzazione degli aspetti funzionali previsti.

1.1) In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività. O per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse.

La variante al P.R.P.C. apporta modeste modifiche con una piccola redistribuzione della zonizzazione residenziale all’interno del piano, senza apportare varianti alle attività previste. La variante non comporta modifiche alle norme tecniche di attuazione.

CONCLUSIONI:

La variante non ha incidenza negativa sui aspetti riferiti ad altri “progetti od attività” in quanto in sintesi si mantiene la previsione delle attività già previste nel piano PRPC precedente che prevede la realizzazione di spazi destinati alla residenza. Le modifiche non producono alcuna novità in merito ad altri progetti in corso o in programma.

1.2) In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.

La variante in oggetto non influenza altri piani o programmi. Essa si pone in continuità con le finalità dello strumento urbanistico comunale.

1.3) La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle condizioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.

Si ritiene che la variante in oggetto sia adeguata allo sviluppo di un processo di integrazione delle condizioni ambientali anche al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile in quanto si propone la realizzazione di superfici e volumi, con i modesti indici urbanistici previsti nel piano.

1.4) Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma.

La variante in oggetto non determina alcun problema ambientale, in quanto le attività previste non determinano fattori di rischio .

1.5) La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)

La variante non incide negativamente nel settore ambientale (normativa comunitaria), non modificando la dimensione complessiva delle abitazioni ivi previste.

2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, degli elementi di seguito elencati:

2.1) probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti.

La variante

- non interessa habitat di valore naturalistico;
- non danneggia specie animali o vegetali significativi dal punto di vista naturalistico;
- non introduce novità rispetto agli interventi già programmati;

2.2) carattere cumulativo degli effetti.

Gli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni della variante sono di entità assolutamente trascurabili in quanto non vengono introdotte novità rispetto agli interventi già programmati.

2.3) natura transfrontaliera degli effetti.

La variante allo strumento urbanistico non ha incidenze transfrontaliere.

2.4) rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incendio).

La variante non produce effetti che presentano rischi per la salute umana o per l'ambiente in quanto non introduce novità rispetto agli interventi già programmati.

2.5) entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione interessata).

La variante ha come fine la riorganizzazione all'interno del piano non comporta modifiche nella sua entità ed estensione e pertanto non produce effetti su aspetti geografici o di popolazione.

2.6) valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:

- delle caratteristiche naturali o del patrimonio culturale.

La variante in oggetto non produce effetti sul clima, natura dei terreni, assetto vegetazionale, valori ambientali; vengono rispettate le previsioni di piano già previste.

Per quanto concerne i valori ambientali la variante non interessa aree sottoposte a vincoli di tutela ai sensi del D. L.vo 42/2004 e successive modifiche.

- del superamento dei livelli di qualità ambientale e dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo.

La variante non modifica gli indici dell'utilizzo del suolo previsti per le aree oggetto di intervento.

2.7) impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

La variante **non produce alcun tipo di impatto** su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

3.1 VALUTAZIONE RIASSUNTIVA

DAI DATI SOPRA ESPOSTI RISULTA ESCLUDIBILE QUALSIASI EFFETTO SIGNIFICATIVO AI SENSI:

- dell'art. 3 paragrafo 5 della Direttiva 2001/42 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001;
- dell'art. 6 del D.L.vo 152 del 03 aprile 2006.

Alla luce delle considerazioni e valutazioni precedentemente espresse si ritiene che la **VARIANTE N° 2 - 2016 AL PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO COMUNALE DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO “AMBITO SAN FOCA” - ZONA A0 – A02 - VIA TOFFOLI** in esame **non** debba essere assoggettata a procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) in quanto:

- gli interventi ammessi dalla strumentazione urbanistica non rientrano tra le categorie di opere assoggettabili a procedura di V.I.A. così come definite dal D.Lgs 152/2006 – allegato III, elenco A ed elenco B;
- Le destinazioni proposte con la variante in esame non ricadono su aree sottoposte a vincolo di tutela e non producono alcun tipo di impatto su aree o paesaggi riconosciuti come protetti.

Data, li _____

Il Progettista